



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

COMUNICAZIONE N. 78

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI
PROVINCIALI DEI MEDICI
CHIRURGHI E DEGLI
ODONTOIATRI

AI PRESIDENTI DELLE
COMMISSIONI PER GLI
ISCRITTI ALL'ALBO DEGLI
ODONTOIATRI

Oggetto: Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020 – “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.”

Cari Presidenti,

si comunica per opportuna conoscenza che sulla Gazzetta Ufficiale n. 97 del 11-4-2020 è stato pubblicato il decreto indicato in oggetto, contenente nuove disposizioni che producono effetto dal 14 aprile 2020 **e sono efficaci fino al 3 maggio 2020**. Si continuano ad applicare le misure di contenimento più restrittive adottate dalle Regioni anche d'intesa con il Ministro della salute, relativamente a specifiche aree del territorio regionale.

Con l'entrata in vigore del suddetto DPCM cessano di produrre effetti:

- il DPCM 8 marzo 2020;
- il DPCM 9 marzo 2020;
- il DPCM 11 marzo 2020;
- il DPCM 22 marzo 2020;
- il DPCM 1° aprile 2020.

Il decreto conferma la limitazione degli spostamenti per comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute e, in ogni caso, è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute e resta anche vietato ogni spostamento verso abitazioni diverse da quella principale comprese le seconde case

FNOMCeO Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

utilizzate per vacanza. Allo stesso modo resta fermo il divieto assoluto di mobilità per i soggetti sottoposti alla quarantena ovvero risultati positivi al virus, nonché di ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

Con riferimento all'attività degli Ordini territoriali si ribadisce che, al fine di contrastare il fenomeno della diffusione del COVID-2019, per il periodo dello stato di emergenza, il lavoro agile costituisce la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa delle pubbliche amministrazioni, le quali limiteranno la presenza sul posto di lavoro esclusivamente per assicurare le attività indifferibili e non altrimenti erogabili.

Di seguito si riportano alcune disposizioni di interesse per la professione medica e odontoiatrica e per gli Ordini professionali.

In particolare l'articolo 1 **“Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale”**, alla lettera K, confermando la sospensione di cui all'art. 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, stabilisce che: **“...sono esclusi dalla sospensione i corsi di formazione specifica in medicina generale. I corsi per i medici in formazione specialistica e le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie e medica possono in ogni caso proseguire anche in modalità non in presenza.”**

Inoltre lo stesso articolo 1 stabilisce che:

r) sono sospesi i congedi ordinari del personale sanitario e tecnico, nonché del personale le cui attività siano necessarie a gestire le attività richieste dalle unità di crisi costituite a livello regionale;

s) sono sospesi i congressi, le riunioni, i meeting e gli eventi sociali, in cui è coinvolto personale sanitario o personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica utilità; è altresì differita a data successiva al termine di efficacia del presente decreto ogni altra attività convegnistica o congressuale;

t) sono adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalità di collegamento da remoto con particolare riferimento a strutture sanitarie e sociosanitarie, servizi di pubblica utilità e coordinamenti attivati nell'ambito dell'emergenza COVID-19, comunque garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro;

gg) fermo restando quanto previsto dall'art. 87 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, per i datori di lavoro pubblici, la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, può essere applicata dai datori di lavoro privati a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti; gli obblighi di informativa di cui all'art. 22 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro;

hh) si raccomanda in ogni caso ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere la fruizione dei periodi di congedo ordinario e di ferie, fermo

FNOMCeO Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

restando quanto previsto dalla lettera precedente e dall'art. 2, comma 2;

ii) in ordine alle attività professionali si raccomanda che:

a) sia attuato il massimo utilizzo di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;

b) siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;

c) siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;

d) siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali.

Con riferimento all'attività professionale medica si ribadisce che in merito alle visite mediche effettuate da medici di medicina generale, medici specialisti, inclusi chirurghi, si ritiene necessario adottare il triage telefonico prima di ogni visita, sia essa effettuata in studio che in sede domiciliare. In questa fase di emergenza epidemiologica da COVID-19 possono ritenersi significative anche altre soluzioni quali il consulto a distanza, il video-consulto e le consulenze specialistiche telefoniche.

Per quanto concerne l'attività professionale degli studi odontoiatrici, ai fini del contenimento del contagio e nell'ottica di evitare gli spostamenti dei cittadini, rimane ferma l'indicazione deontologica di limitare le prestazioni alle sole urgenze indifferibili.

Si ricorda che la CAO Nazionale ha istituito un tavolo di lavoro dedicato alla gestione della fase 2 che comprende tutte le componenti dell'odontoiatria e sarà aperto ad esperti esterni. L'obiettivo è quello di riaprire gli studi in piena sicurezza per i professionisti, i collaboratori e i pazienti.

In conclusione si ribadisce la necessità dell'adozione di protocolli di sicurezza anti-contagio (strumenti di protezione individuale e operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro).

Cordiali saluti

Il Presidente Cao
Dott. Raffaele Iandolo

Il Presidente FNOMCeO
Dott. Filippo Anelli

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D. Lgs. 82/2005.

MF/AM

FNOMCeO Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

Via Ferdinando di Savoia, 1 – 00196 Roma – Tel. 06 36 20 31 Fax 06 32 22 794 – e-mail: segreteria@fnomceo.it – C.F. 02340010582